

Visto

l'Accordo Collettivo Nazionale recepito con atto d'intesa della Conferenza Stato Regioni del 23.3.2005 che riserva il capo IV "Medicina dei servizi territoriali" alla disciplina dei rapporti di lavoro instaurati tra il SSN e i medici della medicina dei servizi territoriali per l'organizzazione delle attività sanitarie territoriali a rapporto orario per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione ;

Preso atto

per quanto di competenza, della Premessa dell'Accordo Regionale dei medici di assistenza primaria "Una scelta strategica compatibile con l'Accordo collettivo nazionale, la legge regionale 40/2005 e il Piano sanitario regionale 2005/2007", recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 27.3.2006

Considerato

Che il presente accordo si inserisce nella linea strategica individuata d'intesa fra la regione toscana, le aziende sanitarie, le società della salute e le OOSS come definita in prima istanza nell'accordo con i medici di assistenza primaria di cui al precedente punto e finalizzata a:

- Migliorare le prestazioni erogate ai cittadini del SSN;
- Creare figure professionali, ove possibile, a tempo pieno
- Prevedere tutte le sinergie ed integrazioni necessarie per addivenire a modelli organizzativi innovativi integrati da realizzarsi comunque attraverso l'assunzione di ruoli ben definiti da parte di tutte gli operatori della medicina del territorio

L'Assessore al Diritto alla Salute .....

**I direttori generali componenti della delegazione:**

Direttore Generale Azienda USL 1 .....

Direttore Generale Azienda USL 3 .....

Direttore Generale Azienda USL 4.....

Direttore Generale Azienda USL 10.....

Direttore Generale Azienda USL 11.....

**I Presidenti delle Società della Salute della delegazione:**

Presidente della Società della Salute  
"Bassa Val di Cecina" .....

Presidente Società della Salute "Prato".....

Presidente Società della Salute "Pisa".....

Presidente Società della Salute  
"Mugello" .....

## **Le OO.SS firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale:**

FIMMG .....

Federazione Medici .....

Intesa Sindacale .....

FP-CGIL Medici .....

### **Concordano quanto segue**

#### **MASSIMALI art 75**

Nei confronti del medico titolare di incarico a tempo indeterminato per la medicina dei servizi che sia anche convenzionato per l'assistenza primaria o per la pediatria di famiglia e titolare di scelte in un determinato ambito territoriale oppure convenzionato per la continuità assistenziale, ai fini del calcolo del massimale individuale, si applica lo stesso principio e la stessa modalità di calcolo previsti dall'ACN, art 39, ai commi 4, 5 e 11 e art. 65, al comma 9.

I medici convenzionati per l'assistenza primaria e la pediatria di famiglia che superano il parametro sopra previsto, scelgono il rientro nei limiti del massimale così determinato attraverso il blocco temporaneo nell'acquisizione di nuove scelte fino al rientro o con la proporzionale riduzione delle ore dell'incarico di medicina dei servizi di cui sono titolari.

#### **AUMENTI DI ORARIO art 75 e 76**

Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo con la medicina dei servizi, sono conferibili aumenti di orario fino al raggiungimento di un massimo di 38 ore settimanali, in seguito a richiesta dell'interessato, sulla base di necessità aziendali e secondo l'ordine di anzianità di incarico. A parità di anzianità, prevalgono nell'ordine la maggiore età, l'anzianità di laurea e il voto di laurea.

#### **FORMAZIONE CONTINUA art. 20**

Per l'attività di formazione dei medici con incarico a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto nell'Art 20 dell' ACN e dai successivi accordi regionali.

#### **COMPITI E DOVERI DEL MEDICO – art 78**

##### **comma 1 lettera b)**

L'obbligo di osservazione dell'orario di attività indicato nella lettera di incarico può essere soggetto a variazioni da concordare per sopraggiunte esigenze anche di una sola delle due parti. Comunque tale variazione non deve essere in contrasto, per il medico a doppio incarico compatibile, con gli orari della seconda attività.

comma 7 lettera a)

Fra i doveri e i compiti del medico incaricato per la medicina dei servizi assume particolare rilievo l'adesione alle équipes territoriali e alle altre forme associative complesse e strutturali comprese le Unità di cure primarie.

comma 8

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la medicina dei servizi partecipano ai progetti assistenziali e ai progetti- obiettivo previsti dai programmi dei livelli territoriali, anche insieme ai medici dipendenti , con pari dignità di ruolo e di remunerazione.

comma 14

preso atto che le ASL possono affidare sulla base di accordi regionali ed esigenze organizzative, incarichi per specifiche responsabilità anche ai medici incaricati ai sensi del presente accordo, in caso di preesistenza di incentivazioni già erogate ai professionisti appartenenti al comparto della dipendenza, le stesse incentivazioni, a parità di funzioni e di compiti, devono essere erogate ai medici titolari di incarico per la medicina dei servizi.